

Principali argomenti UPD 14.2023 del 21/9/2023

GESTIONE DEL PERSONALE

Esonero assunzione giovani a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato – Beneficio ARRETRATO	7
Esonero assunzione donne lavoratrici svantaggiate – Beneficio ARRETRATO.....	16
Incentivo assunzione a tempo indeterminato NEET – Beneficio CORRENTE e ARRETRATO.....	24

TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021)	52
--	-----------

TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023	53
---	-----------

CONTENUTI PROSSIMI RILASCI.....	56
--	-----------

SOMMARIO

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO.....	3
AVVERTENZE	3
ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO	4
GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.60 Upd. 14.2023	4
Aggiornamenti AUTOMATICI	4
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....	6
Esonero assunzione giovani a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato – Beneficio ARRETRATO....	7
Esonero assunzione donne lavoratrici svantaggiate – Beneficio ARRETRATO	16
Incentivo assunzione a tempo indeterminato NEET – Beneficio CORRENTE e ARRETRATO	24
Risoluzione Ade n. 26/E.....	37
Messaggio INPS n. 2821 del 28/7/2023 – Congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità.....	39
Interventi vari	42
GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.60 Upd. 14.2023	45
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....	45
GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev.01.44.60 Upd. 14.2023	46
Interventi vari	46
MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.35.60 Upd. 14.2023.....	48
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....	48
Versione 4.20.1 Allegato al documento tecnico UniEMens	49
Interventi vari	50
TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021).....	52
TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023	53
CONTENUTI PROSSIMI RILASCI	56

VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione corrente	Versione minima
Modulo base	03.13.50	03.13.30
Gestione del Personale	01.44.60	01.44.50
Presenze/Libro unico per aziende	01.44.60	01.44.50
Cassa Edile	01.44.60	01.44.40
Gestione Parasubordinati	01.44.60	01.44.50
Mensilizzazione telematica	01.35.60	01.35.50

Il Codice identificativo dell'Aggiornamento è 20262314A del 21/9/2023

AVVERTENZE

Prima di scaricare i moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi.

L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. A tal proposito si ricorda che queste potranno essere reperite accedendo alla sezione “**Aggiornamenti – Versioni Precedenti**” disponibile nel pannello principale del programma di Aggiornamento.

ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.60 Upd. 14.2023

Aggiornamenti AUTOMATICI

Con l'upd versione 01.42.20, si è iniziata un'attività di rivisitazione degli aggiornamenti tabellari/adeguamento archivi. Tale attività, gradualmente, porterà ad una completa eliminazione dei lavori di aggiornamento tabellari manuali e ridurrà l'impatto dell'adeguamento archivi, lavori che, ad oggi, obbligatoriamente vanno eseguiti dall'utente.

Gli aggiornamenti, saranno automaticamente eseguiti, entrando nel menù Gestione del personale, dopo aver installato l'upd.

Con il presente upd, sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti automatici:

Manutenzione	Motivazione
Tabella indici ISTAT	Inserita per il mese di Luglio ed Agosto 2023, la percentuale utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2022 pari a (1,192259% e 1,571066%);
Tabella codici DM10	Inseriti i seguenti codici: NE23, NC23, M047, L141, L142 e E612;
Tabella causali	Inserite le seguenti causali: <ul style="list-style-type: none">• 10613 - Bonus Turismo L.48/2023 (causale positiva);• 10614 - Allattamento C/INPS 2^Evento;• 10615 - Allattamento C/INPS 3^Evento;• 10616 - Bonus Turismo L.48/2023 (causale negativa);• 10617 - Mance Settore Turismo;
Tabella eventi	Inseriti i seguenti eventi: <ul style="list-style-type: none">• 10061 - Allattamento C/INPS 2^Evento;• 10062 - Allattamento C/INPS 3^Evento;
Tabella Enti bilaterali	Inserita la tabella 10024 – Ebiasp;
Tabella fondi solidarietà	Inserite le seguenti tabelle: <ul style="list-style-type: none">• 10020 - FIS-Pesca 1.20.01 3W3Z-1.19.01 +15 dip. ;• 10021 - FIS-Pesca 1.20.01 3W3Z-1.19.01 +5 a 15. E' stata aggiornata l'aliquota contributiva valida dal 1/1/2023 che corrisponde a 0,80 (% Totale) e 0,267 (% c/Dipendente). Inoltre, è stata selezionata la casella "Verifica requisito dimensionale" allo scopo di eseguire, mensilmente, il controllo

	della soglia dimensionale per l'applicazione della relativa contribuzione.
--	---

Le tabelle aggiornate visualizzeranno anche la versione di aggiornamento che corrispondente a 01.44.60.

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Adeguamento archivi;
2. Aggiornamento tabelle.

Aggiornamento tabelle PAG

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella sviluppo fondi pensione	Inserite le seguenti tabelle: <ul style="list-style-type: none">• 23/5 – ARCO - Lapidei ed inerti lav. ante 28/4/93;• 23/6 – ARCO - Lapidei ed inerti lav. succ. 28/4/93;• 27/1 - CONCRETO iscritti al 28/04/1993;• 27/2 - CONCRETO iscritti dopo il 28/04/1993.
Tabella causali	Inserita la causale 37 - Allattamento C/INPS 1^Evento, per la quale è stata modificata la sola descrizione;
Tabella eventi	Inserito l'evento 65 - Allattamento C/INPS 1^Evento, per il quale è stata modificata la sola descrizione;
Tabella fondi assistenziali	Inserito la tabella 100 – FASIV – Personale Servizi Fiduciari – FT.

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle



Attenzione!!

E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.

Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.

Esonero assunzione giovani a tempo indeterminato e trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato – Beneficio ARRETRATO

Articolo 1, comma 10 Legge n.178/2020

Circolare INPS n. 56 del 12/4/2021

Messaggio INPS n. 3389 del 7/10/2021

Circolare INPS n. 57 del 23/6/2023

Messaggio INPS n. 2598 del 10/7/2023

UniEMens PosContributiva – Beneficio CORRENTE:

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389/2021, a cui si fa rinvio.

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "EG36", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato - AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le

trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 a 31 dicembre 2023, in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, devono continuare a esporre nel flusso UniEMens i lavoratori per i quali spetta l'esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "EG48", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 11, comma 297, della legge n. 197/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

UniEMens PosContributiva – Beneficio ARRETRATO:

Si sottolinea che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro devono continuare a valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito>, il codice causale già in uso "M472", avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO";
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

Nel ribadire che gli esoneri in trattazione non risultano cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero giovanile, della Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruito.

Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud, i datori di lavoro devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso "M543", avente il significato di "Restituzione decontribuzione sud";
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEMens/vig).

UniEMens PosAgri:

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 del messaggio n. 3389/2021, precisando che i datori di lavoro devono valorizzare, per i lavoratori interessati, i codici di agevolazione "E3" o "E4" (a seconda dei casi), unitamente all'elemento <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante riferito alla totalità dei periodi pregressi competenza 2022, esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023.

I datori di lavoro di manodopera agricola che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 devono esporre i lavoratori agricoli per i quali spetta l'esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U1", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)".

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, devono esporre i lavoratori agricoli per i quali spetta l'esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U2", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Mezzogiorno articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)".

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente) i datori di lavoro devono valorizzare, per i lavoratori interessati, esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023, gli ulteriori elementi, di seguito specificati.

Per dichiarare l'importo dell'esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i lavoratori indicati con il CodAgio "U1", devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "U3", che assume il significato di "Recupero arretrati 2023 U1 esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)".

- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi competenza 2023.

Per dichiarare l'importo dell'esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i lavoratori indicati con il CodAgiro "U2", devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgiro> con il codice agevolazione "U4", che assume il significato di "Recupero arretrati 2023 U2 esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Mezzogiorno articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi competenza 2023.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

Implementazioni

**UniEMens
PosContributiva -
Calcolo esonero
Arretrato
GI36/GI48**

Il calcolo dell'esonero arretrato in oggetto, eseguito in base a quanto previsto dal messaggio INPS n.3389/2021, riguarderà i lavoratori con assunzione/trasformazione effettuate tra il 1° Luglio 2022 e il 31 Dicembre 2022.


In pratica:

Sulla denuncia UniEMens del mese di Settembre 2023 sarà eseguito il calcolo dell'esonero arretrato per i mesi da Luglio 2022 al mese di Giugno 2023 (il primo mese di calcolo dell'esonero corrente è stato Luglio 2023).

Se non eseguito a Settembre 2023, il calcolo dell'arretrato sarà ripetuto sulla denuncia UniEMens del mese di Ottobre 2023.


Il calcolo sarà eseguito solo per i dipendenti non soggetti ad incentivo Legge 92/2012 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sarà valorizzata la pagina *Incentivo*, con l'indicazione di tutti i mesi cui l'arretrato è riferito, ovvero:



I campi saranno calcolati con gli stessi criteri dell'esonero corrente.

Successivamente, l'esonero di ogni singolo mese di arretrato sarà riportato in corrispondenza della sezione *Informazioni aggiuntive*, **costituendo così, l'importo effettivo dell'esonero GI36/GI48 riferito ai mesi arretrati:**



- In corrispondenza del campo “**Causale**” sarà indicato, in base all'esonero utilizzato, GI36/GI48 per tutti i mesi di arretrato (da Luglio 2022 al mese di Giugno 2023);
- In corrispondenza del campo “**Motivo**” sarà indicata la data di assunzione/trasformazione (data inizio incentivo). Ricordiamo che tale data, nel formato AAAAMMGG sarà compresa tra il 1° Luglio 2022 e il 31 Dicembre 2022;
- In corrispondenza dei campi “**Anno/Mese**” sarà indicato l'anno e il mese di riferimento del conguaglio;
- In corrispondenza del campo “**Importo**” sarà indicato l'importo del conguaglio;

In pratica:

Sulla denuncia UniEMens del mese di Settembre 2023 sarà eseguito il calcolo dell'esonero arretrato per i mesi da Gennaio 2023 al mese di Giugno 2023 (il primo mese di calcolo dell'esonero corrente è stato Luglio 2023).

Se non eseguito a Settembre 2023, il calcolo dell'arretrato sarà ripetuto sulla denuncia UniEMens del mese di Ottobre 2023.

Il calcolo sarà eseguito solo per i dipendenti non soggetti ad incentivo Legge 92/2012 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


Sarà valorizzata la pagina *Incentivo*, con l'indicazione di tutti i mesi cui l'arretrato è riferito, ovvero:



	Arretrato						Mese corrente
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	
Importo teorico				444,40	666,66	666,66	666,66
Contributi azienda				346,36	485,82	492,85	492,85
Importo esonero				346,36	485,82	492,85	492,85
Eccedenza							
Ecced. complessiva							
Contrib. add. soggetto							

I campi saranno calcolati con gli stessi criteri dell'esonero corrente.

Successivamente, l'esonero di ogni singolo mese di arretrato sarà riportato in corrispondenza della sezione *Informazioni aggiuntive*, costituendo così, l'importo effettivo dell'esonero EG36/EG48 riferito ai mesi arretrati:



Causale	Motivo	Anno	Mese	Importo
EG36	2023-04-11	2023	Aprile	346,36
EG36	2023-04-11	2023	Maggio	485,82
EG36	2023-04-11	2023	Giugno	492,85
LU98	N	2023	Settembre	132,79
EG36	2023-04-11	2023	Settembre	492,85

Totale a debito: **4.425,94**
Totale a credito: **21.679,44**
Differenza: **-17.253,00**



- In corrispondenza del campo “**Causale**” sarà indicato, in base all’esonero utilizzato, EG36/EG48 per tutti i mesi di arretrato (da Gennaio 2023 al mese di Giugno 2023);
- In corrispondenza del campo “**Motivo**” sarà indicata la data di assunzione/trasformazione (data inizio incentivo). Ricordiamo che tale data, nel formato AAAA-MM-GG sarà compresa tra il 1° Gennaio 2023 e il 30 Giugno 2023;
- In corrispondenza dei campi “**Anno/Mese**” sarà indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;
- In corrispondenza del campo “**Importo**” sarà indicato l’importo del conguaglio;

UniEMens
PosContributiva -
Restituzione
incentivo GECCO e
DESU

L’esonero contributivo in trattazione non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (Art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Restituzione incentivo GECCO

Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECCO) e intenda accedere, per lo stesso dipendente, all’esonero al 100%, occorrerà restituire la prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

La restituzione avverrà in modo automatico nel mese di calcolo dell’arretrato utilizzando il codice M472.

Restituzione Decontribuzione SUD

Qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all’esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, occorrerà restituire la prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

La restituzione avverrà in modo automatico nel mese di calcolo dell’arretrato utilizzando il codice M543.



**UniEMens
PosContributiva -
Lavoratori con
incentivo disabili**

L'esonero contributivo riconosciuto per l'assunzione di lavoratori disabili è incompatibile con l'esonero in trattazione.

Nei mesi di arretrato, qualora la procedura riscontrasse per il lavoratore in elaborazione, la presenza di un incentivo DI79-DI67-DI45, attiverà un apposito report a video con cui si ricorderà all'utente di eseguire una regolarizzazione contributiva allo scopo di restituire l'incentivo disabili fruito:

```
AZIENDA : 0262
1       : Per il dipendente 0017                                per il mese
       : 1/2023, è stato calcolato l'esonero arretrato EG36/EG48.
       : Nello stesso mese è stata riscontrata la presenza di incentivi
       : disabili (DI79/DI67/DI45).
       : Occorre eseguire una regolarizzazione contributiva allo scopo di
       : restituire gli importi fruiti.
```

**UniEMens
PosContributiva -
Lavoratori non in
forza**

Inserendo l'esonero contributivo sulla scheda anagrafica 2023, anche per i dipendenti non più in forza, sarà calcolato l'arretrato;

UniEMens PosAgri

Solo a **Settembre 2023** sarà eseguita la seguente esposizione:

Esonero arretrato GI36/GI48

Sarà creata una riga con “Codice retribuzione” Y e “CodAgio” E3/E4, come “Retribuzione” sarà riportato l'importo dell'esonero da recuperare (sia la quota del 2022 che quella del 2023).



Attenzione!!

Nelle circolari in premessa nessun riferimento è stato fatto agli arretrati GI36/GI48 per l'anno 2023 (dipendenti assunti nel periodo 1/7/2022 – 31/12/2022), di conseguenza sono stati fatti confluire nel codice E3/E4.

Esonero arretrato EG36/EG48

Sarà creata una riga con “Codice retribuzione” Y e “CodAgio” U3/U4, come “Retribuzione” sarà riportato l'importo dell'esonero da recuperare (solo la quota del 2023).

Esonero corrente GI36/GI48

Sarà creata una riga con “Codice retribuzione” Y e “CodAgio” E1/E2.



Esonero corrente EG36/EG48

Sarà creata una riga con “Codice retribuzione” Y e “CodAgiò” U1/U2.

Esonero assunzione donne lavoratrici svantaggiate – Beneficio ARRETRATO

Articolo 1, commi da 16 a 19 Legge n.178/2020

Circolare INPS n. 32 del 22/2/2021

Messaggio INPS n. 1421 del 6/4/2021

Messaggio INPS n. 3809 del 5/11/2021

Messaggio INPS n. 403 del 26/1/2022

Articolo 1, comma 298 Legge n.197/2022

Circolare INPS n. 58 del 23/6/2023

Messaggio INPS n. 2598 del 10/7/2023

UniEMens PosContributiva:

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809/2021, a cui si fa rinvio.

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono continuare a esporre le lavoratrici per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "ED23", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si sottolinea che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal

mele di gennaio 2023 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Si ricorda infine che, ai fini della restituzione delle quote di esonero eventualmente fruito di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017, e delle quote di esonero di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, alla legge n. 92/2012, sia per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, che per quelle effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, restano valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3809/2021.

UniEMens PosAgri:

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 4 del messaggio n. 3809/2021, precisando che, ai fini del recupero dell'esonero non fruito nell'anno 2022, i datori di lavoro devono valorizzare per le lavoratrici interessate, esclusivamente nel flusso di competenza del mese di settembre 2023, i seguenti elementi:

- <CodAgio> con il codice agevolazione "3K", che assume il nuovo significato "Recupero pregresso 3H assunzioni 2022";
- <Retribuzione> con l'importo del recupero spettante riferito alla totalità dei periodi pregressi competenze 2022.

I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 298, della legge di Bilancio 2023, per le assunzioni/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, devono esporre le lavoratrici agricole per le quali spetta l'esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "4H", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni donne lavoratrici svantaggiate di cui all'articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022".

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

Implementazioni

**UniEMens
PosContributiva -
Calcolo esonero
Arretrato INDO**

Il calcolo dell'esonero arretrato in oggetto, eseguito in base a quanto previsto dal messaggio INPS n.3809/2021, riguarderà le lavoratrici con assunzione/trasformazione effettuate tra il 1° Luglio 2022 e il 31 Dicembre 2022.


In pratica:

Sulla denuncia UniEMens del mese di Settembre 2023 sarà eseguito il calcolo dell'esonero arretrato per i mesi da Luglio 2022 al mese di Giugno 2023 (il primo mese di calcolo dell'esonero corrente è stato Luglio 2023).

Se non eseguito a Settembre 2023, il calcolo dell'arretrato sarà

ripetuto sulla denuncia UniEMens del mese di Ottobre 2023.

Sarà valorizzata la pagina *Incentivo*, con l'indicazione di tutti i mesi cui l'arretrato è riferito, ovvero:



	Lug-22	Ago-22	Set-22	Ott-22	Nov-22	Dic-22	Mese corrente
Esonero annuale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Contributi azienda	520,98	520,98	520,98	520,98	541,04	541,04	
Importo esonero	520,98	520,98	520,98	520,98	541,04	541,04	
Eccedenza							
Eson. annuale residuo							
Contrib. add. soggetto							

I campi saranno calcolati con gli stessi criteri dell'esonero corrente.

Successivamente, l'esonero di ogni singolo mese di arretrato sarà riportato in corrispondenza della sezione *Informazioni aggiuntive*, **costituendo così, l'importo effettivo dell'esonero INDO riferito ai mesi arretrati:**



Causale	Motivo	Anno	Mese	Importo
INDO	20220701	2022	Luglio	520,98
INDO	20220701	2022	Agosto	520,98
INDO	20220701	2022	Settembre	520,98
INDO	20220701	2022	Ottobre	520,98
INDO	20220701	2022	Novembre	541,04
INDO	20220701	2022	Dicembre	541,04
INDO	20220701	2023	Gennaio	541,04
INDO	20220701	2023	Febbraio	520,98
INDO	20220701	2023	Marzo	520,98
INDO	20220701	2023	Aprile	520,98
INDO	20220701	2023	Maggio	520,98
INDO	20220701	2023	Giugno	209,04
L098	N	2023	Settembre	132,79

Totale a debito: **6.198,18**
Totale a credito: **23.701,56**
Differenza: **-17.504,00**

- In corrispondenza del campo “**Causale**” sarà indicato, in base all'esonero utilizzato, INDO per tutti i mesi di arretrato (da Luglio 2022 al mese di Giugno 2023);
- In corrispondenza del campo “**Motivo**” sarà indicata la data di assunzione/trasformazione (data inizio incentivo). Ricordiamo che tale data, nel formato AAAAMMGG sarà compresa tra il 1° Luglio 2022 e il 31 Dicembre 2022;



- In corrispondenza dei campi “**Anno/Mese**” sarà indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;
- In corrispondenza del campo “**Importo**” sarà indicato l’importo del conguaglio;

UniEMens
PosContributiva -
Calcolo esonero
Arretrato ED23


Il calcolo dell’esonero arretrato in oggetto, riguarderà le lavoratrici con assunzione/trasformazione effettuate tra il 1° Gennaio 2023 e il 30 Giugno 2023.

In pratica:

Sulla denuncia UniEMens del mese di Settembre 2023 sarà eseguito il calcolo dell’esonero arretrato per i mesi da Gennaio 2023 al mese di Giugno 2023 (il primo mese di calcolo dell’esonero corrente è stato Luglio 2023).

Se non eseguito a Settembre 2023, il calcolo dell’arretrato sarà ripetuto sulla denuncia UniEMens del mese di Ottobre 2023.

Sarà valorizzata la pagina *Incentivo*, con l’indicazione di tutti i mesi cui l’arretrato è riferito, ovvero:



	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Mese corrente
Esonero annuale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Contributi azienda				346,36	494,80	501,95	501,95
Importo esonero				346,36	494,80	501,95	501,95
Eccedenza							
Eson. annuale residuo				6.649,74	6.154,94	5.652,99	5.151,04
Contrib. add. soggetto							

I campi saranno calcolati con gli stessi criteri dell’esonero corrente.

Successivamente, l’esonero di ogni singolo mese di arretrato sarà riportato in corrispondenza della sezione *Informazioni aggiuntive*, costituendo così, l’importo effettivo dell’esonero ED23 riferito ai mesi arretrati:

Informazioni aggiuntive					Dettaglio DESU
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Causale	Motivo	Anno	Mese	Importo	
ED23	2023-04-11	2023	Aprile	346,36	
ED23	2023-04-11	2023	Maggio	494,80	
ED23	2023-04-11	2023	Giugno	501,95	
L088	N	2023	Settembre	132,79	
ED23	2023-04-11	2023	Settembre	501,95	

- In corrispondenza del campo “**Causale**” sarà indicato, in base all’esonero utilizzato, ED23 per tutti i mesi di arretrato (da Gennaio 2023 al mese di Giugno 2023);
- In corrispondenza del campo “**Motivo**” sarà indicata la data di assunzione/trasformazione (data inizio incentivo). Ricordiamo che tale data, nel formato AAAA-MM-GG sarà compresa tra il 1° Gennaio 2023 e il 30 Giugno 2023;
- In corrispondenza dei campi “**Anno/Mese**” sarà indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;
- In corrispondenza del campo “**Importo**” sarà indicato l’importo del conguaglio;



Attenzione!!

Ricordiamo che il funzionamento dell’esonero in trattazione è diverso dagli esoneri fin qui gestiti, infatti, non si parla di importo mensile, ma si parla di un importo annuo da utilizzare “a consumo”, ovvero a capienza dei contributi del mese fino ad esaurimento del plafond disponibile nell’arco dei 12/18 mesi previsti.

L’importo annuo dell’esonero contributivo, sarà quindi:

- **6000,00 euro per esonero Articolo 1, commi da 16 a 19, Legge 178/2020 (INDO su UniEMens) campo “Tipo esonero/incentivo” = 20/21;**
- **8000,00 euro per esonero Articolo 1, comma 298, Legge 197/2022 (ED23 su UniEMens) campo “Tipo esonero/incentivo” = 28/29;**

**UniEMens
PosContributiva -
Restituzione
incentivo GECCO e
L.92/2012**

L’esonero contributivo in trattazione non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (Art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Restituzione incentivo GECCO

Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50%



di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECONO) e intenda accedere, per la stessa dipendente, all'esonero al 100%, occorrerà restituire la prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

La restituzione avverrà in modo automatico nel mese di calcolo dell'arretrato utilizzando il codice M472.

Restituzione incentivo L.92/2012

Qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero assunzione donne, dell'incentivo L.92/2012, occorrerà restituire la prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

La restituzione avverrà in modo automatico nel mese di calcolo dell'arretrato utilizzando il codice M431.

**UnieMens
PosContributiva -
Decontribuzione
SUD (DESU)**

L'esonero in trattazione, risulta compatibile con la decontribuzione SUD.

In modo prioritario sarà calcolato l'esonero assunzione donne e solo sull'eventuale contribuzione residuale sarà calcolata la decontribuzione SUD.

La suddetta sequenza operativa, deriva da quanto esposto nella circolare INPS n. 32/2021, che di seguito si riporta testualmente:

“...quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua dovuta”.

Si fa presente però che l'esonero donne e la decontribuzione SUD sono state introdotte dalla medesima legge di bilancio 2021. Al riguardo, si riporta testualmente quanto già previsto sulla decontribuzione SUD nella circolare INPS n. 33/2021:

“...Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, ivi compresi i



benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all'assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell'applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro”.

In base a quanto sopra e in seguito a diversi chiarimenti forniti dall'INPS tramite ASSOSOFTWARE, per il calcolo dell'esonero contributivo donne arretrato, si utilizzerà a scomputo della contribuzione datoriale del mese, in modo prioritario, detto esonero di conseguenza, occorrerà restituire la decontribuzione SUD.

La restituzione avverrà in modo automatico nel mese di calcolo dell'arretrato utilizzando il codice M543.

**UniEMens
PosContributiva -
Lavoratrici con
incentivo disabili**

Nei mesi di arretrato, qualora la procedura riscontrasse per la lavoratrice in elaborazione, la presenza di un incentivo DI79-DI67-DI45, attiverà un apposito report a video con cui si ricorderà all'utente di eseguire una regolarizzazione contributiva allo scopo di restituire l'incentivo disabili fruito:

```
AZIENDA : 0262
1       : Per il dipendente 0017                                per il mese
       : 1/2023, è stato calcolato l'esonero arretrato EG36/EG48.
       : Nello stesso mese è stata riscontrata la presenza di incentivi
       : disabili (DI79/DI67/DI45).
       : Occorre eseguire una regolarizzazione contributiva allo scopo di
       : restituire gli importi fruiti.
```

**UniEMens
PosContributiva -
Lavoratrici non in
forza**

Inserendo l'esonero contributivo sulla scheda anagrafica 2023, anche per i dipendenti non più in forza, sarà calcolato l'arretrato;

A margine di quanto sopra, nel silenzio della norma, si riporta la casistica di seguito, già da tempo sottoposta all'INPS tramite ASSOSOFTWARE, da cui, ad oggi, nessuna risposta è ancora pervenuta:

Come gestire eventuali casi di lavoratrici assunti a tempo determinato nel periodo 1/7/2022 – 31/12/2022 e trasformati a tempo indeterminato nel 2023?

Va utilizzato il codice INDO (visto la data assunzione riferita al 2022) oppure il codice ED23 (visto la data trasformazione riferita al 2023). Oppure è ipotizzabile l'utilizzo di entrambi i suddetti codici riferiti a differenti periodi?

In attesa di una posizione ufficiale da parte dell'ente, la casistica è stata gestita dando la possibilità di utilizzo o del solo codice INDO oppure del solo codice ED23. Non è stata prevista, quindi, la condizione “mista”.

In particolare, indicando 21 in corrispondenza del campo “**Tipo/esonero incentivo**” sulla scheda anagrafica dipendente, detta casistica sarà gestita con l'utilizzo del codice INDO per l'intero periodo (dalla data di assunzione). Indicando 29, detta casistica sarà gestita con l'utilizzo del codice ED23 per il periodo dalla data di trasformazione in poi.

UniEMens PosAgri Solo a **Settembre 2023** sarà eseguita la seguente esposizione:

Esonero arretrato INDO

Sarà creata una riga con “**Codice retribuzione**” Y e “**CodAgi**” 3K, come “**Retrobuzione**” sarà riportato l'importo dell'esonero da recuperare (sia la quota del 2022 che quella del 2023).



Attenzione!!

Nelle circolari in premessa nessun riferimento è stato fatto agli arretrati INDO per l'anno 2023 (dipendenti assunti nel periodo 1/7/2022 – 31/12/2022), di conseguenza sono stati fatti confluire nel codice 3K.

Esonero arretrato ED23

Sarà creata una riga con “**Codice retribuzione**” Y e “**CodAgi**” 4K, come “**Retrobuzione**” sarà riportato l'importo dell'esonero da recuperare (solo la quota del 2023).

Esonero corrente INDO

Sarà creata una riga con “**Codice retribuzione**” Y e “**CodAgi**” 3H.

Esonero corrente ED23

Sarà creata una riga con “**Codice retribuzione**” Y e “**CodAgi**” 4H.

Incentivo assunzione a tempo indeterminato NEET – Beneficio CORRENTE e ARRETRATO

Circolare INPS n. 68 del 21/7/2023

Messaggio INPS n. 2923 del 10/8/2023

Premessa

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (di seguito, anche Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all'articolo 27, comma 1, ha previsto che: *"Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:*

- a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;*
- b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);*
- c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani".*

Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Come espressamente previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, l'incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L'incentivo, invece, non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale. Il beneficio, inoltre, non può essere riconosciuto nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale. Non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Analogamente, l'agevolazione non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di "NEET" illustrata in precedenza. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023 è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi.

La medesima determinazione dell'incentivo vale anche nelle ipotesi in cui si voglia procedere all'assunzione di un giovane "NEET" con contratto di apprendistato professionalizzante.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 27, inoltre, in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L'espresso riferimento alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali quale parametro di riferimento per la quantificazione del beneficio comporta che l'incentivo in trattazione debba essere considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall'utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull'intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L'incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.

Come già chiarito per analoghe agevolazioni, il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto n. 189/2023 ANPAL, l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.

Coordinamento con altri incentivi

L'incentivo in oggetto, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 48/2023, è espressamente cumulabile con l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).

Inoltre, il citato comma 2 dell'articolo 27 prevede che l'incentivo sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

In caso di cumulo con altra agevolazione, come anticipato, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Pertanto, nel caso di scelta di cumulo della misura in trattazione con l'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani previsto dall'articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, fermo restando il rispetto dei requisiti legittimanti di cui alle previsioni normative, il datore di lavoro interessato avrà diritto all'esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo di 36 o 48 mesi (qualora l'assunzione sia effettuata in una Regione del Mezzogiorno) e potrà ulteriormente fruire dell'incentivo economico, pari al 20 per cento della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi.

Si fa, inoltre, presente che l'agevolazione è cumulabile, nei limiti del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, sia con la riduzione contributiva

fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate sia con le riduzioni contributive previste per il settore dell'edilizia.

UniEMens PosContributiva:

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per le assunzioni *a tempo indeterminato di soggetti c.d. "NEET", vale a dire "Not (engaged in) Education, Employment or Training", a partire dal 1° giugno 2023 ed entro il 31 dicembre 2023.*, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "NE23", avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato nel formato - AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

UniEMens PosContributiva esposizione in cumulo con altri incentivi:

Per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggCausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "NC23", avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023 - in cumulo con altri incentivi";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato nel formato AAAA-MM-GG. Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento viene indicata la data di assunzione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'Anno il Mese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

UniEMens PosAgri:

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell'esonero previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti "NEET", a partire dal 1° giugno 2023 ed entro il 31 dicembre 2023, dovranno valorizzare, per i lavoratori a tempo indeterminato beneficiari del suddetto esonero, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- In <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- In <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "NT", che assume il nuovo significato di "Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023".

I datori di lavoro autorizzati a fruire dell'esonero in trattazione in cumulo con l'esonero per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (ivi comprese le agevolazioni per le zone tariffarie) e nei limiti del 20% della retribuzione, dovranno valorizzare, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- In <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";
- In <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "NC", che assume il significato di "Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023- in cumulo con altri incentivi".

Si precisa che, nel caso in cui il flusso del mese sia stato già inviato, l'invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.

In fase di trasmissione dei flussi, l'Istituto verificherà che le agevolazioni indicate nei flussi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

In sede di tariffazione, dopo il calcolo della contribuzione dovuta, sarà determinato l'importo dell'incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni dichiarate.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

Si ribadisce, come già detto nella premessa normativa, che l'esonero in trattazione è utilizzabile per le sole assunzioni effettuate con **contratto a tempo indeterminato** nel periodo 01/06/2023 – 31/12/2023, anche con qualifica di apprendistato professionalizzante.

Di seguito le implementazioni apportate:

Implementazioni

**Aggiornamento
automatico codici
DM10**

Inseriti automaticamente i codici NE23 e NC23;


**Scheda
anagrafica
dipendente**

Per procedere al calcolo dell'esonero, occorrerà compilare, all'interno della pagina *Agevolaz. contributive* di Dati INPS della

scheda anagrafica dipendente per l'anno contabile **2023**, la casella “**Esoneri e incentivi vari**” e valorizzare il campo “**Tipo esonero/incentivo**” con una delle seguenti opzioni:

- *32 - Incentivo occupazione NEET 2023, Articolo 27, DL 48/2023 (NE23 su UniEMens):*
- *33 - Incentivo occupazione NEET 2023 in CUMULO con altri incentivi, Articolo 27, DL 48/2023 (NC23 su UniEMens):*

Con *32 - Incentivo occupazione NEET 2023, Articolo 27, DL 48/2023 (NE23 su UniEMens)*, allo scopo di ospitare l'unico incentivo previsto, detta pagina si configurerà come di seguito riportato:



Anagr. - Dati INPS - Agevolaz. contributive

Esoneri e incentivi 1^ parte | Esoneri e incentivi 2^ parte | Altri benefici | [Info incentivi assunzione](#)

Esoneri e incentivi vari

Tipo esonero/incentivo

32 Incentivo occupazione NEET 2023 Art.27, DL n.48/2023 convertito dalla L. n.85/2023 (NE23 assunti dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023)

Codice Uniemens NE23 **Codice DMAG**

Importo incentivo **Mesi incentivo** 12

Recupero mesi precedenti incentivo assunzioni SUD

50% contributi azienda

Contributo fondi solidarietà/residuali

Contributo Add.ASpl./NASpl art.25 L.945/78 (fondi interprofessionali)

Arretrato circolare INPS n. 57/2020

	Data	Proroga	
		Servizio militare	Maternità
Inizio incentivo	01/06/2023		
Fine incentivo	31/05/2024		

Con *33 - Incentivo occupazione NEET 2023 in CUMULO con altri incentivi, Articolo 27, DL 48/2023 (NC23 su UniEMens)*, allo scopo di gestire altri incentivi oltre il NEET, la pagina si configurerà come di seguito riportato:

Scheda dipendente - Anno 2023

Dipendente: 16 MARRU | GIACOMO | MRRGCM73D10F158U | Genera e stampa d

Elenco Sezioni

- Anagrafica Dipendente
 - Altri enti
 - Enti bilaterali e assist.
 - Causali
 - Strordinario/B.ore/Magg.
 - Dati fiscali
 - Detrazioni e carico familiare
 - IRAP
 - Distacchi/ISA
 - Dip. promiscui
 - Dati INPS
 - ANF
 - Contr. di solidarietà
 - Dati per Uniemens
 - Agevolaz. contributive
 - Dati INAIL
 - Libro unico
 - Dati ratei
 - Dati TFR
 - Prestiti/Pignoramenti
 - TFR/Fondi pensione
 - Progressivi numerici
 - Tipologie dipendenti
 - Agricolo/Marittimo
 - Domestico
 - Domicilio
 - Edile
 - Intermittente/Extra
 - Socio
 - Soggetto Ex ENPALS
 - Scadenziario
 - Scadenze/Promemoria
 - Documenti storizzati
 - Collocamento telematico

Anagr. - Dati INPS - Agevolaz. contributive

Esoneri e incentivi 1^ parte | Esoneri e incentivi 2^ parte | Altri benefici | [Info incentivi assunzione](#)

Incremento occupazionale

Lavoratore agevolabile non codificato ☐

Data fine agevolazione non codificata

Forza media aziendale A.P. in giorni - Iniziale

Forza media aziendale A.P. in mesi - Iniziale

Data verifica Iniziale

Incentivo assunzioni L. 92/2012

Applicazione incentivo ☐

Mese fine incentivo

Anno fine incentivo

Incentivo assunzioni art. 1 DL 76/2013

Tipologia incentivo

Data inizio fruizione

Data fine fruizione

Esoneri e incentivi vari

Tipo esonero/incentivo

33 Incentivo occupazione NEET 2023 in CUMULO con altri incentivi/esoneri Art.27, DL n.48/2023 convertito dalla L. n.85/2023 (NC23 assunti dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023)

Codice Uniemens Codice DMAG

Importo esonero Mesi esonero

Codice Uniemens Importo Mesi

Dal 31/12/2023 al 30/12/2024 sarà calcolato l'incentivo occupazione NEET 2023 (NC23) in cumulo con l'altro esonero/incentivo.

Recupero mesi precedenti incentivo assunzioni SUD ☐

50% contributi azienda ☐

Contributo fondi solidarietà/residuali ☐

Contributo Add.Aspl/NASpl art.25 L.845/78 (fondi interprofessionali) ☐

Arretrato circolare INPS n. 57/2020 ☐

	Data	Proroga	
		Servizio militare	Maternità
Inizio incentivo	31/12/2023		
Fine incentivo	30/12/2024		

NB I campi vanno compilati prima dell'elaborazione delle buste di Settembre 2023.



Attenzione!!

Se il dipendente risulta già soggetto ad esonero EG36/EG48, in luogo dei codici 30/31 occorrerà indicare il codice 33 - Incentivo occupazione NEET 2023 in CUMULO con altri incentivi, Articolo 27, DL 48/2023 (NC23 su UniEMens),

Saranno automaticamente abilitati i campi di seguito riportati, in comune tra le due opzioni previste, ovvero:

Codice UniEMens

Il campo sarà automaticamente valorizzato con il codice NE23, con “Tipo esonero/incentivo” = 32.

Con NC23, con “Tipo esonero/incentivo” = 33.



Attenzione!!

Indicando “Tipo esonero/incentivo” = 32, NESSUN controllo viene eseguito dalla procedura sull'eventuale presenza di altri benefici (sgravi contributivi, decontribuzione SUD, incentivo disabili, ecc.). Tale condizione dovrà essere verificata e gestita manualmente dall'utente.

Codice DMAG

Il campo sarà automaticamente valorizzato con il codice NT, con “**Tipo esonero/incentivo**” = 32.

Con NC, con “**Tipo esonero/incentivo**” = 33.

Importo incentivo

Identifica la misura massima dell'incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1^o giugno 2023 al 31 dicembre 2023 comunicato dall'INPS. La compilazione del campo, quindi, resta a carico dell'utente.

Nel caso di rapporti di lavoro part-time, l'importo comunicato dall'INPS risulta già riparametrato per l'orario part-time.

Mesi incentivo

Sarà automaticamente indicato 12.


Inizio incentivo

Identifica la data a partire dalla quale l'esonero in trattazione sarà calcolato in UniEMens.

Fine incentivo

Identifica la data fino alla quale l'esonero in trattazione sarà calcolato in UniEMens.

Solo con 33 - *Incentivo occupazione NEET 2023 in CUMULO con altri incentivi, Articolo 27, DL 48/2023 (NC23 su UniEMens)*, sarà visibile la sezione sotto evidenziata, contenente i seguenti campi:



Codice UniEMens

Identifica il secondo esonero in CUMULO con l'esonero NEET.

E' possibile specificare uno dei seguenti codici:

Codice	Descrizione
4 GECO	Esonero 50% - L.205/2017 (GECO)
6 GALT	Esonero 100% - L.205/2017 (GALT)
14 BADR	Art. 24-bis, comma 6, D.Lgs 148/2015 - Esonero contributivo assunzioni a TEMPO INDETERMINATO titolari di assegno di ricollocamento (BADR)
26 ESWB	Esonero articolo 1, comma 253 Legge 234/2021 - Cooperative costitutesi dal 1/1/2022 (ESWB)
29 ED23	Esonero assunzione donne articolo 1, comma 298 Legge n. 197/2022 - Assunti/trasformati a TEMPO INDETERMINATO nel 2023 (ED23)
30 EG36	Esonero articolo 1, comma 297 Legge 197/2022 - Assunzione/Trasformazione giovani under 36 (36 mesi di esonero - EG36)
31 EG48	Esonero articolo 1, comma 297 Legge 197/2022 - Assunzione/Trasformazione giovani under 36 (48 mesi di esonero - EG48)

Il campo può anche non essere valorizzato, in questo caso, l'esonero NEET, si intenderà in CUMULO con eventuali altri benefici (sgriavi contributivi, decontribuzione SUD, incentivo disabili, ecc.).

Importo incentivo

Identifica l'importo del secondo esonero in CUMULO con l'esonero NEET (il campo è obbligatorio solo se valorizzato il campo precedente "**Codice UniEMens**").

Mesi incentivo

Sarà automaticamente indicato 12 (il campo è obbligatorio solo se valorizzato il campo precedente "**Codice UniEMens**").

Nella sezione in giallo, sarà evidenziato il periodo di applicazione degli esoneri in CUMULO e il periodo di applicazione del solo secondo esonero.

**Busta paga -
0,50% Fondo
pensione**

Con 32 - Incentivo occupazione NEET 2023, Articolo 27, DL 48/2023 (NE23 su UniEMens), il contributo dello 0,50% relativo al Fondo pensione non sarà soggetto ad incentivo.

Lo sarà, invece, con 33 - Incentivo occupazione NEET 2023 in CUMULO con altri incentivi, Articolo 27, DL 48/2023 (NC23 su UniEMens), ma solo in relazione al secondo incentivo in cumulo, ovvero (GECO, GALT, BADR, ESWB, ED23, EG36, EG48, Decontribuzione SUD). Pertanto, una volta applicato l'incentivo, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del TFR ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo.

Il contributo in oggetto costituisce, a tutti gli effetti, contribuzione



c/azienda e come tale viene versato mensilmente con i consueti meccanismi.

La particolarità di detto contributo è quella che in fase di calcolo del TFR dell'anno, il datore di lavoro dopo aver calcolato il Fondo pensione nel seguente modo:

$$\text{Fondo pensione} = 0,50\% \times \text{imponibile previdenziale annuo}$$

Opererà una rivalsa nei confronti del dipendente di quanto versato mensilmente, ovvero detrarrà il Fondo pensione dal TFR maturato nell'anno.

$$\text{TFR dell'anno} = \text{Retribuzione annua utile al calcolo del TFR/13.5} - \text{Fondo pensione}$$

Poiché il TFR maturando è determinato busta per busta, la procedura, a partire dalle buste paga di **Settembre 2023**, solo per i dipendenti non soggetti ad incentivo Legge 92/2012, ricaverà la quota di incentivo annuo residuo e incrocerà tale valore con la contribuzione datoriale del mese, ricavando così la percentuale di incentivo da applicare al Fondo pensione.

Di conseguenza, il Fondo pensione del mese sarà nettizzato di tale quota.

La contribuzione datoriale è così determinata:

$$\text{Imponibile previdenziale} \times \% \text{ INPS c/datore (al netto della \% Fondo solidarietà) - \% fondi interprofessionali}$$

Ricordiamo che il calcolo della quota parte di Fondo pensione esonerabile è visibile all'interno della funzione di Log – Visualizza calcoli:

Totale Lordo (818,94)
Detrazione lavoro dipendente (159,67)
TFR presunto (60,66)
Fondo pensione (0,00)
= 0,50% (% Fondo pensione) di 819,00 (Imponibile INPS) = 4,095
- 4,095 (Esonero art.1, comma 298 L.197/2022) = 0,00
= 100,00% (% esonero) di 4,095 = 4,095
= 100,00 (Importo teorico maggiore di Contributi azienda)
Causale: Bonus D.L. 03/2020
% part-time (46,24%)

È altresì visibile in corrispondenza del campo sotto evidenziato posto all'interno della pagina T.F.R. della busta paga.

Busta paga	GG lavorati 21,00	Paga giornaliera 31,49584	Importo ordinario 818,94
Dati testata	HH lavorate 77,000	Paga oraria 10,23676	
ANF			
Elaborazioni eseguite			
Uniemens <input checked="" type="checkbox"/>	Delega <input checked="" type="checkbox"/>	Rilevazione costi e salari <input checked="" type="checkbox"/>	Versamento cassa edit <input type="checkbox"/>
T.F.R.			
Imponibile originale	818,94		
Imponibile utile al calcolo	818,94		
Imponibile INPS	819,00	Esonerato 4,10	
Fondo pensione			
Presunto	60,66		
Al netto conferimenti previdenza complementare/Erogazione QUIR	60,66		
Recupero conguaglio TFR			

Per i mesi oggetto di arretrato, per i quali lo 0,50% è già stato trattenuto, la restituzione, con relativo ed eventuale versamento al fondo tesoreria/previdenza complementare avverrà in fase di conguaglio del TFR, che ricordiamo sarà eseguita a dicembre o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Infine, ricordiamo che in busta paga, sarà storicizzato l'importo dell'incentivo annuo spettante e la tipologia di incentivo calcolato, in corrispondenza della pagina Altri contributi di Ritenute sociali/INPS:

Ritenute fiscali	Quota lavoratore	Quota su fondo pensione	16 DOM
Sindacali			17 LUN 5,000
Sospensioni			18 MAR 4,000
T.F.R.			19 MER 3,000
Agricoli/Marittimi			20 GIO 3,000
			21 VEN 3,000
			22 SAB
			23 DOM
			24 LUN 5,000

Busta TFR

In presenza di dipendenti soggetti all'esonero in trattazione, il Fondo pensione dell'anno sarà nettizzato della quota soggetta al secondo esonero in cumulo (GECO, GALT, BADR, ESWB, ED23, EG36, EG48, Decontribuzione SUD);



**Calcolo TFR
annuale**

Anche nella gestione in oggetto, in presenza di dipendenti soggetti all'esonero in trattazione, il Fondo pensione dell'anno sarà nettizzato della quota soggetta al secondo esonero in cumulo (GECO, GALT, BADR, ESWB, ED23, EG36, EG48, Decontribuzione SUD);

**UniEMens
PosContributiva
Calcolo esonero
CORRENTE
NE23/NC23**

A partire dalla denuncia UniEMens del mese di **Settembre 2023** e fino al mese/anno della data di **“Fine incentivo** specificata sulla scheda anagrafica del dipendente, sarà calcolato l'esonero CORRENTE valorizzando la sezione *Informazioni aggiuntive* nel modo seguente:

- In corrispondenza del campo **“Causale”** sarà riportato il codice NE23/NC23;
- In corrispondenza del campo **“Motivo”** sarà riportata la data di assunzione con contratto a tempo indeterminato nel formato AAAA-MM-GG;
- In corrispondenza del campo **“Anno/Mese”** sarà riportato l'anno e il mese cui il conguaglio fa riferimento;
- In corrispondenza del campo **“BaseRif”** sarà riportato l'imponibile su cui viene applicato il 60%/20%. Sarà indicato nei soli elementi riferiti ai mesi di arretrato;
- In corrispondenza del campo **“Importo”** sarà riportato l'importo dell'esonero contributivo corrispondente al 60%/20% applicato all'imponibile del mese (**“BaseRif”** per gli arretrati, **“Imponibile INPS”** per il mese corrente). L'importo calcolato, complessivamente, non potrà accedere quanto indicato in corrispondenza del campo **“Importo incentivo”** della scheda anagrafica dipendente. La differenza ancora fruibile, sarà visibile in corrispondenza del campo **“Importo residuo”**, all'interno di ciascun elemento con **“Causale”** NE23/NC23.

In caso di incentivo in cumulo, oltre a quanto sopra, sarà calcolato il secondo incentivo con le consuete funzionalità già note.

Inoltre, se il secondo incentivo dovesse essere EG36/EG48, a Settembre 2023, si procederà al calcolo anche di eventuali arretrati



per il mese di Giugno 2023;

UniEMens
PosContributiva
Calcolo esonero
ARRETRATO

Il calcolo dell'esonero ARRETRATO, sarà eseguito a Settembre 2023 e riguarderà il periodo Giugno – Agosto 2023.

Sarà creato un elemento, come precedentemente indicato, per ciascun mese di arretrato.

Per ciascun mese di arretrato, sarà valorizzato anche il campo **“BaseRif”**.

Il calcolo degli arretrati, se non fatto a Settembre 2023, sarà ripetuto a Ottobre o Novembre 2023;

UniEMens
PosContributiva
Esonero
NE23/NC23 e
Decontribuzione
SUD

Si ritiene che, per la particolare natura degli esoneri in trattazione, si parla infatti di esoneri economici ossia da riparametrare all'ammontare della retribuzione lorda e non di esoneri a capienza della contribuzione del mese, non vadano presi in considerazione ai fini del calcolo della Decontribuzione SUD.

Di conseguenza, i codici NE23/NC23 sono stati inseriti, in aggiornamento, con la casella **“Decontribuzione SUD”**, sotto evidenziata, non selezionata:

Codice	
NC23	
Argomento	
Incentivo Occupazione NEET 2023 art.27, DL n.48/2023	
conv.dalla legge n. 85/2023 (in cumulo)-Circ.n.58/2023	
<input type="checkbox"/> Prestampata	N. ore/gg./settimane
	<input type="checkbox"/> Rilevazione costi e salari
	<input type="checkbox"/> Decontribuzione SUD
	<input type="checkbox"/> Esonero art.5 DL n.104/2020
	<input type="checkbox"/> Esonero art.12 DL n.137/2020
	<input checked="" type="checkbox"/> Esonero art.222 DL n.34/2020
	<input type="checkbox"/> Esonero art.16 e 16Bis DL n.137/2020
Descrizione	<input checked="" type="checkbox"/> Contributo
Inc. NEET	

Gli utenti non d'accordo con tale interpretazione possono selezionare detta casella, in modo tale che la procedura detragga dalla contribuzione del mese gli esoneri NE23/NC23 e solo dopo calcoli la Decontribuzione SUD;



UniEMens
PosAgri

Da **Settembre 2023** sarà eseguita la seguente esposizione:

Incentivo occupazione NEET 2023, Articolo 27, DL 48/2023 (NE su UniEMens PosAgri)

Sarà creata una riga con “Codice retribuzione” Y e “CodAgiò” NE.

Incentivo occupazione NEET 2023, Articolo 27, DL 48/2023 (NC su UniEMens PosAgri)

Sarà creata una riga con “Codice retribuzione” Y e “CodAgiò” NC.

Sarà creata, inoltre, una seconda riga con “Codice retribuzione” Y e “CodAgiò” con riferimento al secondo incentivo in cumulo presente.

In entrambi i casi, l'importo dell'incentivo sarà determinato dall'INPS in fase di tariffazione periodica.

Risoluzione Ade n. 26/E

Implementazioni


Aggiornamento automatico tabella causali

Inserite le seguenti causali:

- 10613 - Bonus Turismo L.48/2023 (causale positiva);
- 10616 - Bonus Turismo L.48/2023 (causale negativa).

Scheda anagrafica dipendente

All'interno della pagina *Dati fiscali* è stata inserita la casella “**Bonus turismo DL 48/2023**” il campo “**Lavoratore notturno**”, come di seguito evidenziato:



La casella “**Bonus turismo DL 48/2023**” va selezionata se si vuole usufruire del Bonus per le ore di straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il campo “**Lavoratore notturno**” ha la funzione di conteggiare anche le ore di straordinario festivo notturno. Il campo, potrà accogliere uno dei seguenti valori:

- 1 – Nel calcolo del bonus saranno conteggiate solo le ore di maggiorazione notturna (ore di eventi con il campo “**Tipo straordinario e maggiorazione**” = MGN oppure di eventi legati ad una causale con assoggettamento “**Rilevazione statistica**” = N);
- 2 - Nel calcolo del bonus saranno conteggiate le ore di lavoro effettuate (ore eventi con il campo “**Tipo straordinario e maggiorazione**” = MGN oppure di eventi legati ad una causale



con assoggettamento “**Rilevazione statistica**” = N);

Busta paga

Nel caso in cui:

- In anagrafica dipendente la casella “**Bonus Turismo DL 48/2023**” è selezionata;
- La data di inizio retribuzione è uguale o superiore all’01/06/2023 e la data di fine retribuzione è uguale o inferiore al 31/12/2023;
- Il reddito per il CUD indicato nella scheda numerica 2022 non è superiore a 40.000 euro:

Nel calcolo della busta paga sarà riportata la causale con personalizzazione “BONTUR – Bonus turismo DL 48/2023” fino al mese di dicembre 2023. Nella causale saranno riportate le ore di straordinario e le ore di lavoro notturno effettuate nei giorni festivi dall’01/06/2023 al 21/09/2023 ai fini del calcolo dell’importo del bonus spettante, fermo restando la verifica di effettiva spettanza attraverso il controllo del reddito di riferimento dell’anno 2022 del lavoratore, che non deve superare i 40.000 euro.

La causale riportata, applicherà la percentuale del Bonus del 15% alle ore di straordinario festivo e notturno, avrà segno positivo e finirà nel netto in busta.

L’omonima causale di segno negativo è stata resa disponibile solo per un eventuale utilizzo manuale;

Delega

Se in busta sono presenti le causali:

- 10613 - Bonus Turismo L.48/2023 (causale positiva);
- 10616 - Bonus Turismo L.48/2023 (causale negativa).

In delega sarà riportato il codice tributo 1702 con l’importo della causale;

Comunicazioni agli enti

Nel formulario del modulo Comunicazione agli enti è stato predisposto il modulo per “L’autodichiarazione per la richiesta del Bonus DL 48/2023”.

Messaggio INPS n. 2821 del 28/7/2023 – Congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità

In data 26/7/2023 è stato pubblicato il messaggio INPS n.2788.

In data 28/7/2023 è stato pubblicato il messaggio in oggetto che annulla e sostituisce il messaggio n.2788.

Con il messaggio INPS n. 2821, l'Istituto fornisce precisazioni in ordine alle modalità di valorizzazione, nei flussi UniEMens, dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio, afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).

Di seguito si riportano le implementazioni rimandate dal precedente upd 13/2023 all'attuale:

Casistiche

In caso di fruizione oraria (eventi MA0, MB1, PD0, PE0, PB0 e TB0):

Elemento <Lavorato> = S;

Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;

Elemento <CodiceEventoGiorn> = (MA0, MB1, PD0, PE0, PB0 e TB0);

Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruito nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo, anche di natura aziendale, che disciplina la fruizione del congedo);

Elemento <EventoGiorn>\<InfoAggEvento> = Codice fiscale del bambino, come sopra specificato e <TipoInfoAggEvento> con il valore "CF".

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbinati nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MA0, MB1, PD0, PE0, PB0 e TB0) un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento <Lavorato> è = N.

L'elemento <TipoCoperturaGiorn> è = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, è = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

Con la procedura:

Per gli eventi diversi da MB1 nessuna implementazione è stata prevista, la procedura risulta già correttamente allineata.


L'evento MB1 (permessi per allattamento) con upd 13/2023, è stato esposto, da **Agosto 2023**, nella sezione Calendario giornaliero di UniEMens.

In abbinamento al codice MB1, sarà riportato anche il codice fiscale del figlio.

Per gestire gli eventi di allattamento, si conferma l'attuale operatività che prevede, con gestione presenze, l'inserimento dell'evento legato alla causale con personalizzazione ALCIN (da

installazione eventi 65).

Rientrando in busta paga, dopo l'inserimento dell'evento sul foglio presenze, sarà attivata la pagina sotto riportata nella quale sarà necessario inserire il codice fiscale del figlio:



Indicare il codice fiscale del dante causa ai fini del riporto su Uniemens

Dati causale

Codice

Descrizione

Personalizzazione

Data inizio evento Data fine evento

Codice fiscale dante causa

OK Annulla

Oltre all'inserimento del codice fiscale del figlio, sarà possibile:

- Ricostruire il codice fiscale (Ctrl + R);
- Cercare il codice fiscale tra il carico familiare presente in scheda anagrafica dipendente (F4);
- Cercare il codice fiscale nell'archivio anagrafico della procedura (F5).

Con il presente upd, tramite il lavoro di Aggiornamento automatico tabelle causali ed eventi sono state passate le causali 10614 e 10615 (con personalizzazione ALCIN) legate agli eventi 10061 e 10062, utili alla gestione di



eventuali permessi per allattamento
per figli successivi al primo.

Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

Busta paga

**Circolare INPS
n.73/2023**

In corrispondenza del campo “**Causale**” della pagina che si attiva alla conferma di una causale di CIG ordinaria, tra le varie opzioni selezionabili, è stata inserita l’opzione *CISOA eventi atmosferici a riduzione*.

Detta opzione è stata inserita anche all’interno della Gestione degli ammortizzatori sociali.

L’indicazione di tale opzione, in abbinamento ad una causale di CIG ordinaria inserita per un lavoratore OTI, comporterà la compilazione della sezione Part-time/GOR all’interno della denuncia UniEMens PosAgri in base alla circolare in oggetto (vedi relativo paragrafo);

**Messaggio INPS
n. 2948/2023**

In corrispondenza del campo “**Causale**” della pagina che si attiva alla conferma di una causale di CIG straordinaria, tra le varie opzioni selezionabili, è stata inserita l’opzione *CIGS D.Lgs. n.75/2023 art.42*.

Detta opzione è stata inserita anche all’interno della Gestione degli ammortizzatori sociali.

Eseguendo il calcolo della denuncia UniEMens, in presenza di un evento di CIGS anticipata dal datore di lavoro con opzione *CIGS D.Lgs. n.75/2023 art.42*, per il versamento del contributo addizionale sarà utilizzato il codice E612.

Per il rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro sarà utilizzato il codice L141;

**Lavoratori
sportivi - Altri
redditi lordi**

All’interno della sezione “Esenz. fisc. sport. DL 36/2021” posta nella pagina *Dati fiscali* della scheda anagrafica dipendenti è stato inserito il campo “**Altri redditi lordi**”.

Sul campo, vanno eventualmente indicati il valore di altri redditi lordi percepiti da altri datori di lavoro. In busta paga, tale valore, sarà considerato ai fini del calcolo della franchigia di esenzione;

Personalizzazione MAIL

Alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio
Personalizzazioni
EMail

E' stata creata una manutenzione "d'appoggio" ai lavori di *Invio mail detrazioni d'imposta* e *Invio mail busta paga*.



The screenshot shows a web form for personalizing email content. At the top, there are two dropdown menus: "Chiamata" (with a yellow highlight) and "Mail". Below these is a large text area labeled "Testo invio email" with a "0000/2000" character count indicator in the top right corner. The text area is currently empty.

Grazie a questa nuova funzionalità, sarà possibile personalizzare il testo presente all'interno delle mail di accompagnamento a tali lavori scrivendo un testo differente da quello preimpostato dalla procedura.

In corrispondenza del campo "**Chiamata**", sarà possibile specificare uno dei lavori sopra, ovvero:

- 1 - Invio mail detrazioni d'imposta;
- 2 - Invio mail busta paga.

In corrispondenza del campo "**Mail**", sarà possibile indicare a chi viene inviata la mail. In particolare, con "**Chiamata**" = 1 - *Invio mail detrazioni d'imposta*, Mail =



1	DIPENDENTE - PROSPETTO PRESUNTO
2	DIPENDENTE - PROSPETTO EFFETTIVO
3	DIPENDENTE - PROSPETTO MANUALE
4	AZIENDA

Con “**Chiamata**” = 2 - *Invio mail busta paga*, Mail =

1	DIPENDENTE
2	AZIENDA

Per ciascuna delle impostazioni sopra, sarà proposto il testo preimpostato dalla procedura. L’utente, nella parte in rosso sotto evidenziata, potrà inserire un nuovo testo (utilizzando un massimo di 2000 caratteri), che successivamente sarà riportato in modo prioritario all’interno della mail di accompagnamento alla stampa delle detrazioni d’imposta e alla stampa busta paga.

Chiamata	2	BUSTA PAGA	Mail	1	DIPENDENTE
----------	---	------------	------	---	------------

Testo invio email

0000/2000

Egr. Signor "Nome Cognome", Le alleghiamo la busta paga relativa al mese di MM AAAA

Parametri azienda

In corrispondenza del campo “**Tabella contratti**”, oltre alla consueta vista con **F5** per la selezione del contratto tramite codice è stata inserita la vista con tasto funzione **F4**, con la quale sarà possibile filtrare i contratti in base al settore di appartenenza indicato.

GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.60 Upd. 14.2023

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Aggiornamento tabelle.

Aggiornamento tabella cassa edile

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella cassa edile	Inserite le seguenti tabelle: <ul style="list-style-type: none">• 20 - C.E. REGGIO CALABRIA IND./COOP;• 31 - CASSA EDILE DI GENOVA;• 216 - CASSA EDILE PISTOIA;• 246 - CASSA EDILE FERRARA;• 254 - CASSA EDILE BOLOGNA CALEC;• 301 - CASSA EDILE RAVENNA ARTIGIANO;• 311 - C.E. REGGIO CALABRIA ARTIGIANO.

Il lavoro di aggiornamento tabelle è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle

Cassa edile



Attenzione!!

E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.

Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.

GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev.01.44.60 Upd. 14.2023

Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

Personalizzazione MAIL

Alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio
Personalizzazioni
EMail

E' stata creata una manutenzione "d'appoggio" ai lavori di *Invio mail detrazioni d'imposta* e *Invio mail busta paga*.



The screenshot shows a software window with two tabs at the top: 'Chiamata' (highlighted in yellow) and 'Mail'. Below the tabs is a large text area labeled 'Testo invio email' with a character count '0000/2000' in the top right corner. The text area is currently empty.

Grazie a questa nuova funzionalità, sarà possibile personalizzare il testo presente all'interno delle mail di accompagnamento a tali lavori scrivendo un testo differente da quello preimpostato dalla procedura.

In corrispondenza del campo "**Chiamata**", sarà possibile specificare uno dei lavori sopra, ovvero:

- 1 - Invio mail detrazioni d'imposta;
- 2 - Invio mail busta paga.

In corrispondenza del campo "**Mail**", sarà possibile indicare a chi viene inviata la



mail. In particolare, con “**Chiamata**” = 1 - *Invio mail detrazioni d’imposta*, Mail =

1	DIPENDENTE - PROSPETTO PRESUNTO
2	DIPENDENTE - PROSPETTO EFFETTIVO
3	DIPENDENTE - PROSPETTO MANUALE
4	AZIENDA

Con “**Chiamata**” = 2 - *Invio mail busta paga*, Mail =

1	DIPENDENTE
2	AZIENDA

Per ciascuna delle impostazioni sopra, sarà proposto i testo preimpostato dalla procedura. L’utente, nella parte in rosso sotto evidenziata, potrà inserire un nuovo testo (utilizzando un massimo di 2000 caratteri), che successivamente sarà riportato in modo prioritario all’interno della mail di accompagnamento alla stampa delle detrazioni d’imposta e alla stampa busta paga.

Chiamata	2 BUSTA PAGA	Mail	1 DIPENDENTE
----------	--------------	------	--------------

Testo invio email	0000/2000
Egr. Signor "Nome Cognome", Le alleghiamo la busta paga relativa al mese di MM AAAA	

MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.35.60 Upd. 14.2023

Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Adeguamento archivi.

Versione 4.20.1 Allegato al documento tecnico UniEMens

Allineata la procedura a quanto in oggetto.

Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

**UniEMens PosAgri –
Circolare INPS
n.73/2023**

L'articolo 2 del decreto-legge n. 98/2023 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEMens/PosAgri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall'evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi: <CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> *flag* con valore "S".

Per le prestazioni di CISOA con causale "eventi atmosferici" riferite a sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso UniEMens/PosAgri.

Per gestire quanto sopra, occorre operare come segue:

Lavoratori OTD

Tali lavoratori non sono soggetti alla CISOA, di conseguenza per indicare la riduzione dell'orario lavorativo per effetto di eventi eccezionali, occorrerà utilizzare in busta paga l'evento legato alla causale con personalizzazione OTDGOR. L'utilizzo di detto evento comporterà la seguente esposizione su UniEMens PosAgri:

Zona tariffaria Visualizza presenze (CTRL+F9)

Tipo contratto
 Codice contratto
 Dichiarazione requisiti De Minimis ☐
 Dichiarazione Mobilità ☐
 Assunzione apprendisti 2° e 3° livello ☐

Tipo retribuzione
 Codice retribuzione Per denunciare i dati occupazionali e retributivi inerenti a tutte le giornate lavorative effettivamente svolte o comunque retribuite, anche parzialmente, salve le fattispecie rientranti nelle seguenti sigle M e P
 Tipo retribuz. particolare ☐ Anticipazione importi ☐

Numero giornate
 Codice comune
 Codice ISTAT
 Data assunzione
 Data cessazione

Eventi figurativi (solo per OTI e cod.retrib. S/T/N/C/R/B/D/1/2/3)
☐ ☒ ☐

Dal	Al	Evento Giornate	Ore	Importo	Retribuz. persa giorn.

Part-time/GOR
 Codice Ore
 Assunzione lavoratori con giornate ad orario ridotto (GOR) ☒
 PTA ☐

Agevolazioni
 Codice agevolazione Incentivo assunzione giovani D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 ☐
Incentivo assunzioni SUD/Occupazione giovani
 Importo incentivo teorico
 Contributi azienda -
 Contributo Add. ASpl/NASpl art.25 L.845/1978 (fondi interprofessionali) = =
 Contributi azienda esonerabili
 Importo incentivo
 Eccedenza
 Eccedenza complessiva

- **Part-time/GOR – Codice** = Sarà indicato il codice 7 avente il significato di giornate ad orario ridotto;
- **Part-time/GOR – Ore** = Saranno indicate le ore effettivamente lavorate;
- **Part-time/GOR – Assunzione lavoratori con giornate ad orario ridotto (GOR)** = Sarà selezionata la casella.

Lavoratori OTI

Tali lavoratori sono soggetti alla CISOA, di conseguenza per indicare la riduzione dell'orario lavorativo per effetto di eventi eccezionali, occorrerà utilizzare una normale causale di CIG ordinaria, specificando come “**Causale**” *CISOA eventi atmosferici a riduzione*.

L'esposizione su UniEMens PosAgri sarà la medesima dei lavoratori OTD sopra riportata.

TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021)

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2022 che ci risultano non ancora operative:

Tipologia	Utilizzabile	Con la procedura
Riordino ammortizzatori sociali - Contratti di solidarietà Modificate le aliquote massime di riduzione, infatti la riduzione massima nel periodo di riferimento (giorno, settimana, mese) non potrà eccedere l'80% al posto dell'attuale 60% e comunque la riduzione non potrà eccedere il 90% dell'orario nel periodo di validità del contratto di solidarietà.	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.
Riordino ammortizzatori sociali - Settore pesca Viene estesa al settore della pesca la possibilità di ricorrere alla CISOA prevista per gli operai agricoli.	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.
Contributo assunzioni lavoratori percettori di CIGS Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato tali lavoratori, è concesso un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento CIGS autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo. Il predetto contributo può essere erogato al massimo per 12 mesi	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.

TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità normative previste per il 2023 ad oggi conosciute:

Tipologia	Utilizzabile	Con la procedura
Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022)		
<u>Taglio cuneo fiscale</u> Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al: - 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro; - 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.	Si	Gestito con upd 01.44.00-3/2023 (vedi relative note).
<u>Taglio cuneo fiscale</u> E' stata prevista la detassazione al 5% delle somme erogate quali premi di produttività nell'anno 2023 e delle mance percepite dai lavoratori dipendenti appartenenti ai settori della ristorazione e delle attività ricettive.	Si	Gestito con upd 01.43.93-2/2023 (vedi relative note).
<u>Esonero contributivo assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza</u> Il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Il beneficio, alternativo all'esonero previsto dall'art. 8, D.L. n. 4/2019, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie.

<p><u>Esonero contributivo assunzione under 36</u> Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto dall'art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. In particolare, per l'assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell'esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l'anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>	Si	Il calcolo dell'esonero corrente è stato gestito con upd 01.44.40 - 10/2023 (vedi relative note). Il calcolo dell'esonero arretrato sarà gestito con successivi upd.
<p><u>Esonero contributivo assunzione donne</u> Il comma 298 conferma per il 2023 l'esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate previsto dal comma 16 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>	Si	Il calcolo dell'esonero corrente è stato gestito con upd 01.44.40 - 10/2023 (vedi relative note). Il calcolo dell'esonero arretrato sarà gestito con successivi upd.
<p><u>Congedo parentale</u> Con il comma 359 si aggiunge un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.</p> <p>La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.</p>	Si	Gestito con upd 01.44.40 (vedi relative note).
<p><u>Indennità e di trattamenti di integrazione salariale</u> Stanziare nuove risorse per finanziare:</p>	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le

<ul style="list-style-type: none"> - i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale (comma 325); - l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (comma 326); - le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (comma 327); - l'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 328); - il trattamento straordinario di integrazione. 		implementazioni necessarie.
D.L. Milleproroghe – D.L. n. 198 del 29/12/2022		
<u>Fondi di solidarietà bilaterale</u> Subisce la proroga al 1° luglio 2023, l'adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterale, anche territoriali intersettoriali e alternativi, relativamente ai termini di adeguamento alle disposizioni previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali (inclusione tra i destinatari delle tutele, anche i datori di lavoro con anche 1 solo dipendente).	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie.
<u>La riforma del lavoro sportivo</u> Subisce la proroga al 1° luglio 2023 della maggior parte delle novità e adempimenti la cui entrata in vigore era prevista al 1° gennaio 2023, compreso il regime agevolato per i redditi diversi di cui all'art. 67, lettera m) del TUIR.	Si	In ogni caso siamo in attesa della circolare esplicativa dell'Ade che chiarisca l'ambito di applicazione della franchigia di esenzione fiscale e la modalità di calcolo della stessa rispetto alle detrazioni fiscali di lavoro dipendente.

CONTENUTI PROSSIMI RILASCI

Di seguito i principali contenuti normativi dei prossimi upd, la cui data di rilascio è prevista, orientativamente, entro:

Seconda metà di Ottobre 2023			
Riferimento	Argomento	Note	Cosa sarà rilasciato
Messaggio INPS n.2821/2023	Eventi di congedo parentale ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023 - Restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestuale conguaglio della prestazione all'80%.		UniEMens – Conguaglio con codici M047/L328.